

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 044/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 25 novembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEDERZOLI ALEX SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA LEGAPRO SUDTIROL/VENEZIA DELL'8.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/CI del 10.11.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Venezia.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Giorgio Fraccastoro – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

2. RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SALA GIL DRAUSIO LUIS SEGUITO GARA CATANIA/CATANZARO DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 15.11.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Calcio Catania di Catania.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL SIG. AGLIETTI ALFREDO SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/PERUGIA DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 55 del 22.11.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Massimiliano Atelli – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

4. RICORSO ROBUR SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIRENZE MARCO SEGUITO GARA CREMONESE/ROBUS SIENA DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 15.11.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Robur Siena di Siena.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO F.C. GROSSETO S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NAVAS GAETANO SEGUITO GARA FC GROSSETO/JOLLY MONTEMURLO DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società F.C. Grosseto S.S.D. di Grosseto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 25 novembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio